

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

VIA A. PEYRON, 13 - 10143 TORINO

Prot. n. 131/OO.RR.-CNG/09

Torino, 21 luglio 2009

al Presidente del
Consiglio Nazionale Geologi

al Presidente della
Commissione Nazionale per l'APC

ai Presidenti degli
Ordini Regionali dei Geologi

Loro Sedi

Oggetto: Approvazione modifiche regolamento A.P.C.

Stimati Colleghi,

in riscontro alla nota del Consiglio Nazionale del 8.07.2009 rif. P/CR.c/2819 e con specifico riferimento al punto "*Esame degli emendamenti relativi al Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo, come proposti dalla Commissione Nazionale A.P.C., dagli Ordini Regionali e dal Consiglio Nazionale*" posto all'ordine del giorno della riunione convocata il 23 luglio alla quale non potremo presenziare per concomitanti impegni istituzionali, il Consiglio da me rappresentato, pur auspicando che le modifiche migliorative presentate possano con unanime consenso convergere in un unico testo, ritiene di dover comunque astenersi dall'approvare qualsivoglia proposta di revisione dell'articolo se qualificata come definitiva o vincolante.

Tale scelta, maturata anche a seguito di quanto emerso nel corso dell'Assemblea con gli Iscritti all'Ordine del Piemonte svoltasi il 10 luglio u.s., è determinata dal convincimento che un Consiglio in imminente scadenza non debba assumere decisioni che risulterebbero impropriamente anticipatrici e di fatto prevaricanti le facoltà e i diritti valutativi della nuova compagine di governo locale dell'Ordine cui spetterà tra l'altro il delicato compito di avviare, al termine del primo triennio di applicazione, l'accertamento delle situazioni di inosservanza e dei relativi motivi, se del caso applicando le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento.

In questo senso la scadenza, al dicembre del 2010, del periodo di sperimentazione del regolamento, consente un ampio margine temporale ai prossimi Consigli eletti per assumere le decisioni che saranno da loro ritenute più consone ai propri indirizzi.

Ciò non di meno, per fugare qualsiasi erronea tentazione interpretativa che volesse leggere nella posizione espressa un *éscamotage* per giustificare un disimpegno di fine mandato o un acritico e qualunquistico atteggiamento nei confronti delle norme A.P.C., teniamo ad osservare che le bozze di revisione all'esame non sembrano farsi correttamente carico di quello che riteniamo essere il problema nodale del regolamento, ovvero della sostenibilità dell'impianto sanzionatorio richiamato all'art. 8 ancorché emendato.

Con nota dello scorso settembre indirizzata al C.N., prefigurando improprie strumentalizzazioni di quanto adombrato in alcuni documenti contestativi ampiamente diffusi tra gli iscritti, l'Ordine del Piemonte fu il primo a sollevare la necessità di una verifica di legittimità normativa e richiese un pronunciamento che potesse consentire l'applicazione del regolamento con certezza di diritto.

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

VIA A. PEYRON, 13 - 10143 TORINO

Soltanto nel marzo di quest'anno è pervenuto il parere pro-veritate stilato dall'ufficio di consulenza legale del Consiglio Nazionale dei Geologi. Dalla lettura del documento, che inquadra il quesito di legittimità nei contesti normativi di differente livello (europeo, nazionale ed infine ordinistico) si evince che il carattere vincolante ed obbligatorio della disposizione regolamentare dell'APC, emanata dal C.N. con delib. n° 128/2007 del 12/12/2007, discende unicamente dal codice deontologico che la presiede, del quale è dovuta l'osservanza da parte degli iscritti.

Se è incontroverso che è facoltà del C.N. emanare disposizioni che si configurano quali norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento categoriale, e che gli Ordini in ragione della autodisciplina deontologica siano depositari anche di potere sanzionatorio, il problema correlato rimane quello della concreta praticabilità di tale potere nel caso dell'APC.

L'inadempimento dell'obbligo formativo può certamente configurare una presunzione di mancanza nell'esercizio della professione, come tale astrattamente sanzionabile ma solo previa attenta valutazione da operare caso per caso nell'osservanza dei principi fondamentali di cui all'art. 40 del Codice Deontologico. Tale approccio procedurale pare tuttavia percorribile solo con una modesta numerosità di inottemperanti: in caso contrario ne è del tutto evidente l'insostenibilità.

Se l'obbligo di formazione è lecito ed opportuno, è però dubbio che l'illecito deontologico possa configurarsi per il solo fatto del mancato aggiornamento tramite i canali ufficiali, o che la sua violazione possa essere sanzionata in difetto di specifici episodi, quale un errore professionale derivante da un carente aggiornamento, finanche per l'iscritto che non abbia acquisito nel triennio alcun credito formativo.

È perciò nostra opinione che si debbano valutare con estrema attenzione le ipotesi di inosservanza e, soprattutto, che si consideri la possibilità di una valida formazione professionale anche al di fuori del sistema dei crediti formativi definito nel Regolamento.

Riteniamo altresì opportuno ricercare un maggior consenso conferendo al regolamento un taglio collaborativo in alternativa a quello esclusivamente punitivo che oggi lo contraddistingue, introducendo, ad esempio, prima dei meccanismi sanzionatori, la possibilità di un sistema di richiamo atto a predisporre un piano concordato di rientro nel caso di crediti insufficienti.

Questo, in breve sintesi, è il pensiero che ci anima riguardo all'APC e al quale, per dovere di coerenza, intendiamo uniformarci.

Crediamo che la nostra linea costituisca, in ogni caso, un contributo per la migliore e non autoreferenziale definizione di una norma che sta determinando importanti ricadute amministrative, economiche ed organizzative sulla categoria e che dovrà palesarsi realmente vantaggiosa all'atto pratico, al di là delle enunciazioni teoriche di facciata.

Un cordiale saluto a tutti.

Il Consiglio
dell'ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Il Presidente
(dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO)

